



Personalizzazione del danno: la peculiarità delle conseguenze

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza dell'8 maggio 2025 n. 12237, censura la decisione della Corte di merito, in ordine al **rigetto della richiesta personalizzazione del danno non patrimoniale**. Ed invero rileva che la decisione impugnata incorre nel vizio denunciato con riferimento al parametro di cui al n. 4 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. poiché: *“il giudice d'appello si è limitato al mero recepimento delle prospettazioni censorie della ASP e non ha compiuto un'autonoma disamina delle allegazioni fattuali, adeguatamente rappresentate sin dal primo grado di giudizio e suscettibili di essere valutate al fine di giungere alla richiesta personalizzazione del danno e segnatamente delle **allegazioni e documentazioni attinenti alla costante attività convegnistica e di divulgazione scientifica svolta dal Ge.Fr. in relazione alle materie di sua competenza e in parallelo alla propria primaria attività di medico, in modo ampio, prolungato nel tempo, peculiare rispetto alla generalità degli individui svolgenti analoghe attività professionali, e come tali suscettibili di apprezzamento sotto il profilo della particolare afflittività per l'esplicazione della sua personalità delle limitazioni conseguenza permanente della caduta**”*.

In ordine alla personalizzazione del danno, la Corte richiama la propria giurisprudenza (a partire da Cass n. 23778 del 07/11/2014 Rv. 633405 – 01 e più di recente Cass. n. 5865 del 04/03/2021 Rv. 660926 – 01) che: *“ne impone il riconoscimento quando si sia in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate) per il danneggiato quali, nel caso di specie, quelle di prosecuzione dell'attività scientifico divulgativa e convegnistica in campo medico chirurgico”*.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

26 Mag 2025